



41.17

REPUBBLICA ITALIANA

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

[]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23988/2014

Dott. SALVATORE SALVAGO

- Presidente -

- Cron. *ul*

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Rel. Consigliere -

Rep. *C.F.*

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Consigliere -

Ud. 28/10/2016

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23988-2014 proposto da:

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO(TV), in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso l'avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2016

contro

1745

TITTON LIVIA, SIMONI RITA e MENEGHIN ANTONIO, nella qualità di coerede della moglie TITTON ROMANA e di procuratore del figlio coerede MENEGHIN ALESSANDRO,

nonchè MANZATO MAURIZIO e MANZATO MARCO, entrambi nella qualità di eredi di TITTON MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRIMO MICHIELAN, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 498/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato FERRARI GIUSEPPE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato MICHIELAN PRIMO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento della domanda proposta da Livia, Maria Assunta e Romana Titton nonché da Rita Simoni comproprietarie di alcune aree ricomprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi di Soligo, determinò le indennità dovute dal Comune di Farra di Soligo per l'espropriazione e l'occupazione, rispettivamente in base all'art. 5 bis della L. n. 359 del 1992 e sulla scorta degli interessi legali sulle somme così determinate.

La decisione, su ricorso dei proprietari, fu cassata da questa Corte con la sentenza n. 10217 del 2010. Riassunto il giudizio ed espletata nuova CTU, la Corte veneta, con la sentenza indicata in epigrafe, e per quanto d'interesse, determinò il dovuto in conformità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, ribadite in sede di chiarimenti e supplemento, fondate sul metodo sintetico comparativo riferito a svariati atti notarili e ad ulteriore documentazione fornita dalle parti.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Farra di Soligo sulla base di un motivo, al quale resistono con controricorso Livia ~~Titton~~, Rita Simoni, Antonio Meneghin in proprio e quale procuratore del figlio Alessandro quali coeredi di Romana Titton, nonché Marco e Maurizio Manzato, quali coeredi di Maria Assunta Titton. Le parti hanno depositato memorie.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il proposto ricorso, con cui il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del dPR n. 327 del 2001, oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, è inammissibile. 3. Premesso che, ad onta della formulazione della violazione di legge (peraltro indicata erroneamente, essendo la dichiarazione di pubblica utilità antecedente l'entrata in vigore del TU n. 327 del 2001, e venendo, dunque, in rilievo l'art. 39 della L n. 2359 del 1865) la doglianza si limita a dedurre l'erroneità del valore dell'area assunta in concreto dalla Corte territoriale (del tutto esterno all'esatta interpretazione ed applicazione della legge), e si risolve, solo in una censura di difetto di motivazione, va rilevato che, essendo la sentenza stata pubblicata il 27.2.2014, il motivo di ricorso va scrutinato alla luce del testo di cui all'art. 360, co 1, n. 5, cpc -quale riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l n. 134 del 2012-, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 8053 del 2014), consente di denunciare in cassazione solo l'anomalia motivazionale, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e che si tramuta in violazione di

legge costituzionalmente rilevante, semprecchè il vizio risulti dal testo della sentenza ed a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, dovendo, appena, aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto (peraltro, incongruamente indicato nella inattendibilità della CTU, *id est* in un dato valutativo invece che in un fatto storico) rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie) ancorchè la sentenza non abbia, in tesi, dato conto di tutte le risultanze probatorie.


4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in € 13.200,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

